Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 dicembre 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1949

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 288 DELL'11 DICEMBRE 1948:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1948, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(5533)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Roma.

(5534)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1948, n. 1411.

Concessione all'Istituto centrale di statistica di un'assegnazione straordinaria per fronteggiare maggiori spese di personale verificatesi nell'esercizio 1947-1948.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a favore dell'Istituto centrale di statistica, un'assegnazione straordinaria di L. 183.000.000 per la copertura di corrispondenti maggiori spese di personale verificatesi nell'esercizio 1947-48:

a) per aumento di stipendi e retribuzioni in dipendenza dell'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

b) per aumento dell'indennità caroviveri in dipendenza delle variazioni al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

c) per aumento indennità capo-pane in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 734.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 2 dicembre 1948, n. 1412.

Disposizioni concernenti promozioni e concorsi di ammissione in taluni ruoli del Corpo del genio civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le promozioni al grado 10° dei ruoli di gruppo *C* del personale dei disegnatori e degli assistenti del Corpo del genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica sono conferite, fino al 31 dicembre 1948, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 450.

Art. 2.

Ai concorsi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, per la nomina nel grado iniziale del ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili (gruppo *B*) del Corpo del genio civile, sono ammessi a partecipare gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici muniti del diploma di abilitazione magistrale, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti dagli articoli suddetti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1948.

Costituzione della Commissione di indagine sul problema saccarifero italiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la determinazione adottata dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, nella riunione del 7 luglio 1948, in ordine alla costituzione di una Commissione per lo studio del problema saccarifero;

Riconosciuta la necessità di effettuare una vasta ed approfondita indagine sul problema di cui trattasi nei suoi vari aspetti;

Viste le designazioni dei rappresentanti in seno alla Commissione fatte dal Ministero delle finanze, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dall'Alto Commissariato per l'alimentazione e dal Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è costituita una Commissione di indagine sul problema saccarifero italiano nei suoi vari aspetti dalla produzione delle bietole alla lavorazione industriale ed al regime dognale, fiscale e di consumo, anche in rapporto alla situazione degli altri Paesi in tale settore.

Art. 2.

La Commissione è presieduta dall'on. avv. prof. Antonio Cavalli, Sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal dott. Ernesto Santoro, direttore generale dell'industria, ed è così composta:

ing. Ubaldo Urso, ispettore superiore, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dott. Amedeo Apicella, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dott. Roberto Polini, direttore capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

prof. Guido De Marzi, direttore generale, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

dott. Vincenzo Vecchio, in rappresentanza del Comitato interministeriale dei prezzi;

dott. Piero Mazzoleni, in qualità di esperto;

ing. Raffaele Ciancarelli, in qualità di esperto;

dott. Alberto Ferrante, in qualità di esperto.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al dott. Enzo Porta, capo sezione, e al dott. Francesco La Rosa, primo segretario, nel Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(5501)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1948.

Sottoposizione delle azioni della Società anonima Villa Igea, con sede in Bolzano, al visto del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Villa Igea, con sede in Bolzano, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 20 settembre 1947;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i possessori delle azioni della Società anonima Villa Igea, con sede in Bolzano, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario signor rag. Gino Tappainer in Arco (Trento).

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salvo le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Messaggero » di Roma e « Alto Adige » di Bolzano.

Roma, addì 6 novembre 1948

Il Ministro: PELLA

(5364)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1948.

Revisione generale delle patenti di abilitazione per conducenti di automobili.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 91 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuta urgente la necessità di accertare che sussistono le condizioni di idoneità fisica, psichica e morale dei conducenti di automobili;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la revisione generale di tutte le patenti di abilitazione per conducenti di automobili, di ogni grado e specialità, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre 1949.

Le patenti conseguite posteriormente al 1° gennaio 1947 non sono soggette a revisione.

Art. 2.

Le operazioni di revisione sono regolate e coordinate da una Commissione centrale costituita presso il Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), nominata dal Ministro per i trasporti e composta di sette membri: dal capo del servizio della motorizzazione, che la presiede, da due funzionari del predetto Ispettorato, da due funzionari del Ministero dell'interno, da un funzionario del Ministero delle finanze e da un medico dell'Ufficio sanitario centrale delle ferrovie dello Stato.

La Commissione centrale ha una propria segreteria diretta da un membro della Commissione stessa funzionario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

Sono costituite Commissioni provinciali esecutive della revisione nominate dal Ministro per i trasporti, su proposta dei prefetti della Repubblica e dei direttori degli Ispettorati compartimentali, composte da un

rappresentante del prefetto con funzioni di presidente, da un ingegnere dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei rasporti in concessione, da un funzionario della questura, da un funzionario medico e da un dipendente dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che disimpegna le funzioni di segretario. Nelle Provincie aventi densa attività automobilistica si potranno costituire più Commissioni.

I funzionari medici partecipanti alle Commissioni provinciali sono scelti fra i medici dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato e fra i medici provinciali.

Art. 4.

Le operazioni di revisione hanno inizio all'atto della vidimazione delle patenti per l'anno 1949 e si effettuano presso gli Uffici di pubblica sicurezza che saranno stabiliti dai prefetti.

Alle operazioni di vidimazione partecipa un funzionario dell'Automobile Club d'Italia per gli adempimenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 30 maggio 1947, n. 604.

Art. 5.

I titolari di patenti soggetti a revisione debbono, all'atto della vidimazione, consegnarle unitamente a due fotografie recenti, dalle dimensioni di cm. 5 x 5, non firmate, la cui immagine sia riprodotta a capo scoperto, di fronte, su fondo bianco.

L'Ufficio di pubblica sicurezza, trattiene le patenti e, in sostituzione, rilascia un documento chiamato « Provvisorio » sul quale, a cura dell'Ufficio, viene applicata una delle due fotografie che verrà timbrata a secco. Il « Provvisorio » ha la validità per un periodo non superiore a sei mesi, e su di esso l'Ufficio di pubblica sicurezza annoterà in quali giorni l'interessato dovrà presentarsi alla Commissione provinciale, ai sensi del successivo art. 7.

Dai titolari delle patenti soggette a revisione è dovuto il rimborso delle spese strettamente attinenti alle operazioni di revisione.

Per le patenti soggette a revisione le marche comprovanti la vidimazione vanno poste sul « Provvisorio ».

Non è richiesta la presenza diretta dell'interessato per la vidimazione.

Art. 6.

Le patenti di guida trattenute in sede di vidimazione e soggette a revisione, vengono trasmesse alle Commissioni provinciali dopo l'accertamento, da parte della pubblica sicurezza, delle condizioni di idoneità morale dei relativi titolari.

Art. 7.

In uno qualsiasi dei dieci giorni indicati sul « Provvisorio », eccezione fatta dei giorni festivi, gli interessati sono tenuti a presentarsi di persona alla Commissione provinciale della provincia di residenza.

Coloro che ritengono di non potersi trovare nei giorni suddetti nella provincia di residenza dovranno dichiarare all'Ufficio di pubblica sicurezza, all'atto del ritiro del « Provvisorio », a quale Commissione provinciale intendono presentarsi.

Coloro che cambiano residenza nel periodo che corre tra la vidimazione e la data di presentazione per la revisione, possono presentarsi alla Commissione della provincia della nuova residenza facendone richiesta all'Ufficio di pubblica sicurezza che ha rilasciato il « Provvisorio ».

Art. 8.

All'atto della presentazione davanti la Commissione provinciale, gli interessati debbono esibire un certificato medico di data non anteriore a tre mesi rilasciato da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in attività di servizio con firma vidimata dal comandante del Corpo al quale appartiene l'ufficiale medico o da un ufficiale sanitario con firma legalizzata nei modi di legge.

Dal certificato suddetto deve risultare che nell'interessato sussistono ancora i requisiti fisici e psichici prescritti. La Commissione provinciale ha facoltà di sottoporre i conducenti a nuovi accertamenti sanitari nonchè ad un esperimento di controllo per accertare che gli stessi conservino la necessaria abilità e capacità di guida.

All'esperimento di controllo sono sottoposti i titolari delle patenti non vidimate posteriormente al 1943 (millenovecentoquarantatre).

Esauriti gli accertamenti di cui ai comma precedenti le Commissioni provinciali, in caso di risultato favorevole, consegneranno agli interessati le patenti revisionate.

Avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, gli interessati possono ricorrere alla Commissione centrale, entro due mesi dalla data di presentazione alla revisione.

Il giudizio della Commissione centrale è definitivo.

Art. 9.

Le patenti per conducenti di automobili soggette a revisione cessano di validità se non risultano revisionate entro il 1949.

Art. 10.

Nessun gettone di presenza a carico dello Stato è dovuto ai membri delle Commissioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1948

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1948
Registro Bilancio trasporti n. 9, foglio n. 41

(5502)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1948.

Dichiarazione di zona di protezione di un tratto del fiume Elsa.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 15 lettera *c*) del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Ritenuto che, giusta comunicazione del presidente della Sezione comunale pescatori dilettanti di Castel-

fiorentino, il patrimonio ittico nelle acque del fiume Elsa, nel tratto scorrente nel territorio di detto Comune, è quasi interamente distrutto;

Considerato che si rende necessario adottare un provvedimento temporaneo protettivo della fauna ittica in dette acque;

Sentito il parere dello Stabilimento ittiogenico di Roma e del Consorzio per la tutela della pesca nella Toscana;

Decreta:

Il fiume Elsa per il tratto scorrente nel comune di Castelfiorentino è dichiarato zona di protezione.

Conseguentemente nel predetto corso d'acqua è proibita in modo assoluto la pesca di qualunque specie ittica per un periodo di tre anni a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sarà cura del Consorzio per la tutela della pesca nella Toscana di delimitare con cartelli ben visibili la zona acquea che si intende proteggere.

Roma, addì 22 novembre 1948

p. *Il Ministro*: CANEVARI

(5397)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1948.

Riduzione, per il lago di Martignano, della misura minima del coregone per la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 16 e 20 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, sulla pesca fluviale e lacuale;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1948, con il quale la misura minima del coregone per la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi è ridotta, per il lago di Martignano, a cm. 25, dal 5 agosto al 4 novembre 1948;

Ritenuto che il coregone che nel lago di Martignano, si era notevolmente riprodotto impedendo il normale sviluppo della specie, non ha ancora raggiunto la misura prevista dall'art. 16 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486;

Sentito il parere dello Stabilimento ittiogenico di Roma;

Decreta:

La misura minima del coregone per la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi, è ridotta, per il lago di Martignano, a cm. 25, a decorrere dalla data del presente decreto sino al 15 dicembre, giorno in cui ha inizio il divieto di pesca della specie.

Per il commercio che si potrà svolgere nella sola provincia di Roma, il materiale così pescato dovrà essere accompagnato da un certificato delle autorità di polizia locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1948

p. *Il Ministro*: CANEVARI

(5396)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1948.

Proibizione di pesca di qualunque specie ittica nelle acque del torrente Limentra (Pistoia).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 15 lettera *c*) del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 23 novembre 1914, n. 1486;

Considerato che nelle acque del torrente Limentra dalle sorgenti fino a Monachino, in provincia di Pistoia, vengono ogni anno incubate migliaia di uova di trota;

Ritenuto che si rende necessario adottare un provvedimento temporaneo protettivo della fauna ittica in dette acque;

Sentito il parere dello Stabilimento ittiogenico di Roma e del Consorzio per la tutela della pesca nella Toscana;

Decreta:

Nelle acque del torrente Limentra dalle origini a Monachino, in provincia di Pistoia, è proibita la pesca di qualunque specie ittica per un periodo di tre anni a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sarà cura del Consorzio per la tutela della pesca nella Toscana di delimitare con cartelli ben visibili la zona acquea in cui è vietata la pesca.

Roma, addì 22 novembre 1948

p. *Il Ministro*: CANEVARI

(5425)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1948.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, ente morale con sede in Pisa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, approvato con decreto del Capo del Governo in data 8 aprile 1939;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci e del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 29 settembre 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, ente morale con sede in Pisa, allegato al presente decreto, composto di n. 61 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1948

Il Ministro: PELLA

(5464)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Frosinone è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 6380 del 15 ottobre 1948; importo L. 3.324.000.

(5451)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1948, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), di un mutuo di L. 1.062.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(5452)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 23 agosto 1948, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alghero (Sassari), di un mutuo di L. 10.776.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(5453)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° dicembre 1948 - N. 215

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78,90
Id. 3,50 % 1902	70,60
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	71,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,85
Id. 5 % 1936	92,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,775
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,775
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,975
Id. 5 % convertiti 1951	99,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli e per esami a un posto di preparatore straordinario di gabinetto di chimica (grado 12°, gruppo B) nel ruolo del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto 21 marzo 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti la legge 25 settembre 1946, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137 e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernenti il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1948, con nota n. 17099/12106. 2.10.15/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di preparatore straordinario di gabinetto di chimica (grado 12°, gruppo *B*) nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale.

Il concorso è per titoli e per esami.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di maturità classica o scientifica, di diploma di istituto tecnico industriale o di diploma di geometra che comprovino di appartenere al personale tecnico addetto agli

Istituti scientifici e scientifico-pratici delle università, ovvero ad altri istituti governativi di istruzione superiore od anche di istruzione media.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, e corredate dai necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa - Marina - Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª, e pervenire non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito ed elencare i documenti annessi alle domande stesse.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita, in bollo da L. 40, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato:

a) a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex-patrioti combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra; tale elevazione è concessa anche ai profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

b) a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valor militare o di croci di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

c) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*) ed entrambe con quelle previste dalle lettere *a*) e *b*) purchè complessivamente non si superino 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale il limite massimo di età è elevato a 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

2) certificato di cittadinanza italiana, in bollo da L. 24.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato, in bollo da L. 24, che dimostri come l'aspirante abbia il pieno godimento dei diritti politici, ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non sia incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario, in bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) estratto matricolare del servizio militare o copia dello stato di servizio militare, bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari, debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra, oppure il certificato dell'esito di leva, in bollo da L. 24, per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano, invece, prestato servizio militare di guerra, ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre anche la dichiarazione integrativa della competente autorità militare dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, in bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

La qualità di reduci dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

7) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2, oppure certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso rilasciato in base alle vigenti disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato della scuola, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi, attestante l'avvenuto conseguimento del diploma, salvo ad esibire l'originale, o la copia autentica di esso, prima della eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale, o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi;

8) certificato comprovante l'appartenenza al personale tecnico addetto ad Istituti scientifici o scientifico-pratici universitari, ovvero ad Istituti governativi di istruzione superiore od anche di istruzione media;

9) certificato medico, in bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo n. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

10) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 32 debitamente legalizzata), quando il candidato non sia prov-

visto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

11) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio, mentre coloro che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia;

12) ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni dalle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9) dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Saranno respinte le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 3.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 9), salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che dimostrino di trovarsi in servizio militare potranno esimersi dalla esibizione dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 9) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 9) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza il quale dovrà essere prodotto insieme con i documenti stessi.

Le domande che entro il termine fissato non saranno pervenute corredate dai documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione potrà concedere tuttavia un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale di penalità, stimasse opportuno di non assumere, per qualsiasi motivo, in qualità di preparatore in un istituto militare.

Art. 6.

L'esame consterà di una o più prove pratiche di abilità da sostenere d'innanzi alla Commissione giudicatrice di cui al seguente art. 7.

Esso avrà luogo in Livorno presso l'Accademia navale, od eventualmente in altra sede che il Ministero si riserva di designare.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto Ministeriale e sarà così composta:

a) comandante in seconda dell'Accademia, direttore degli studi, presidente;

b) comandante in terza dell'Accademia, membro;

c) professore di ruolo dell'Accademia, titolare del gabinetto di chimica, membro;

d) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario senza voto.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dal penultimo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800.

Art. 8.

Il vincitore del concorso viene nominato, con decreto Ministeriale, preparatore straordinario di gabinetto con lo stipendio annuo lordo di L. 124.000 a' termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni e con l'obbligo di assumere servizio nel termine stabilito, ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

I preparatori straordinari di gabinetto possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto Ministeriale, su proposta motivata del Comando dell'Accademia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

PROGRAMMA DI ESAME

1. — Prova di abilità pratica sul montaggio di apparecchi da laboratorio e preparazione di reagenti.

La prova sarà fatta su argomenti elementari e comuni a tutti i laboratori di chimica.

Si indicano, a titolo di esempio, i seguenti:

a) montare un apparecchio per distillazione a pressione ridotta;

b) montare un apparecchio per produrre cloro;

c) montare un apparecchio elettrolitico per raccogliere idrogeno ed ossigeno;

d) soffiare, piegare e saldare tubi di vetro;

e) preparare una quantità stabilita di un acido a una certa concentrazione partendo dall'acido a concentrazione superiore;

f) preparare una soluzione titolata di un reagente, per pesata.

2. — Esame orale di discussione sulla prova pratica eseguita e su prove analoghe richieste verbalmente dalla Commissione esaminatrice.

Roma, addì 3 novembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1948
Registro n. 21, foglio n. 86

(5440)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.